



Prot. n. _____

Ordinanza n. 45 /2014

I L S I N D A C O

Richiamata l'Ordinanza Sindacale Prot. nr. 8900 del 12/07/2012 con la quale al punto 4.2 si dispone che :
“ ... L'orario dei piccoli trattenimenti musicali dal vivo, non costituenti pubblico spettacolo, è così stabilito:
dal 1° Luglio al 30 Settembre:

- a) *all'esterno dei locali e relative pertinenze entro e non oltre le ore 24,00;*
- b) *all'interno entro e non oltre le ore 01,00 di notte, anche negli esercizi che protraggono l'orario di chiusura;*

dal 1° Ottobre al 30 Giugno:

- a) *all'esterno dei locali e relative pertinenze entro e non oltre le ore 22,00;*
- b) *all'interno entro e non oltre le ore 01,00 di notte, anche negli esercizi che protraggono l'orario di chiusura.*
- o La determinazione degli orari stabilita per le singole licenze non si può discostare dai limiti suddetti.
- o Il Sindaco, tenendo conto delle esigenze e delle consuetudini locali, ha facoltà di consentire, eccezionalmente, il prolungamento dell'orario attenendosi ad una scrupolosa valutazione degli elementi di pubblico interesse.
- o Eventuali richieste di protrazione dell'orario devono essere indirizzate al Sindaco e presentate almeno 7 (sette) giorni prima.

...”

Ravvisata la necessità, in occasione dei mondiali di calcio, che si svolgeranno in Brasile dal 12 giugno al 13 luglio 2014, di modificare i limiti orari al fine di consentire la diffusione delle competizioni sportive e favorire un momento ricreativo e di solidarietà sociale tra i cittadini;

Considerato che sul territorio comunale oltre ai titolari degli esercizi pubblici anche alcune associazioni di cittadini possono chiedere ed ottenere il titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 68 o 69 del T.U.L.P.S., alla diffusione delle partite di calcio con schermi posizionati sul suolo pubblico;

Atteso che l'art. 6 della legge 447/1995 al comma 1 lettera h) prevede l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;

Vista la legge 26/10/1995, n. 447;

Visto il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227

Visto il vigente Piano di Zonizzazione Acustica approvato dal Consiglio Comunale di Atripalda (AV) con Delibera n. 22 del 07/04/1998;

Visto l'art. 659 del Codice Penale;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

D I S P O N E

per i motivi in premessa descritti, che si intendono qui trascritti :

1. In deroga al punto 4.2 dell'Ordinanza Sindacale Prot. nr. 8900 del 12/07/2012, dalla data del presente atto fino alla data del 13 luglio 2014, solo ed esclusivamente in occasione degli eventi calcistici, il limite massimo di orario dei trattenimenti e spettacoli pubblici è fissato alle ore 03,00 sia per le aree interne che esterne dei locali.



2. Sono fatte salve tutte le altre limitazioni e prescrizioni riportate nell'Ordinanza in argomento e/o sancite dalla normativa vigente in materia.
3. Associazioni e Comitati di cittadini che, in occasione dei mondiali di calcio, vogliono organizzare dei momenti di ritrovo per la condivisione delle partite sulle aree pubbliche a mezzo di maxi schermi e/o altre strumentazioni informatiche possono avvalersi della possibilità di tenere in esercizio tali strumentazioni rispettando il medesimo limite massimo di orario previsto per i pubblici esercizi.
4. A tutela della quiete pubblica si richiama integralmente il punto 4.3 dell'Ordinanza Prot. n. 8900 del 12/07/2012 che testualmente recita :

“ ...

- ❖ I titolari di tutti gli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare ed i titolari dei pubblici esercizi di somministrazione, inclusi i bar e i ristoranti, i titolari dei locali di intrattenimento e notturni, i titolari degli esercizi qualunque ne sia la natura giuridica, che siano autorizzati alla vendita e/o alla somministrazione di alimenti e/o bevande, devono osservare le disposizioni previste dalla Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e quelle contenute nella normativa di attuazione del piano di zonizzazione acustica del Comune di Atripalda, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 07/04/1998.
- ❖ Tali disposizioni si applicano a chiunque installa apparecchiature o dispositivi di qualsiasi tipo idonei a generare inquinamento acustico.
- ❖ Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite di emissione e di immissione definiti dalla legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e assegnati dal piano di Zonizzazione Acustica del Comune è punito con la sanzione amministrativa prevista dalla normativa di riferimento.
- ❖ Salvo quanto previsto dall'art. 659 del codice penale, nei locali e negli spazi aperti adibiti all'attività di vendita e/o di somministrazione di alimenti e/o o all'attività di intrattenimento e di spettacolo, i titolari devono vigilare affinché gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi o rumori ovvero abusando di strumenti sonori, la quiete pubblica e il riposo delle persone; essi sono, inoltre, obbligati a vigilare, avvalendosi di addetti al controllo dell'utenza, che all'entrata ed all'uscita dei locali, nonché durante l'intrattenimento nelle immediate prossimità degli stessi, i frequentatori non tengano comportamenti atti a turbare la quiete pubblica o che contrastino con le norme igieniche ovvero che determinino, per l'uso e la sosta di auto e motoveicoli, notevoli alterazioni della circolazione stradale.

...”

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- Entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- Entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

La Polizia Municipale e tutti gli Agenti delle Forze dell'Ordine vigileranno sulla esatta applicazione delle disposizioni di cui sopra ai cui contravventori saranno applicate le sanzioni previste.

Dalla Residenza Municipale, li 12 GIU 2014


Il Sindaco
(Avv. Paolo Spagnuolo)